

## Delibera n° 693

Estratto del processo verbale della seduta del  
**5 maggio 2023**

**oggetto:**

LR 29/2005, ART 34. DETERMINAZIONE DEL PERIODO DEI SALDI ESTIVI 2023.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	assente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo">>, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** in particolare l'articolo 34 della legge regionale 29/2005, recante la disciplina delle vendite di fine stagione (saldi), riguardante i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo;

**Visti** i commi 2 e 2bis del richiamato articolo 34, ai sensi dei quali:

<<2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.>>;

**Visto** il documento inerente gli <<Esiti della Conferenza delle Regioni – seduta ordinaria 22 marzo 2023>> in cui, al punto 9, si evidenzia che <<la Conferenza (delle Regioni) ha accolto la proposta di posticipare per l'anno in corso la data di inizio dei saldi estivi al 6 luglio prevedendo di fatto una deroga per il solo 2023 del documento di indirizzi unitari della Conferenza delle Regioni che dispone l'inizio dei saldi estivi per il primo sabato di luglio>>;

**Ritenuto** di aderire, anche per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, alla succitata decisione di posticipo dei saldi, adottando la presente deliberazione ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **Delibera**

1. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione estiva per l'anno 2023, con riferimento ai prodotti di moda di carattere stagionale, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono stabiliti dal 6 luglio al 30 settembre.
2. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE